

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto introduttivo del giudizio, il signor Agostino Ghio chiese al Tribunale di Chiavari la condanna del Banco Di Chiavari al pagamento dell'importo - con gli interessi legali - di un assegno bancario regolarmente giratogli, da lui versato in conto corrente il 16 settembre 1997 e dalla banca accreditato, allegando che con lettera 17/6/1998 la stessa banca, facendo riferimento alla richiesta di restituzione ricevuta dalla banca trattaria tedesca conseguente a denuncia di furto del libretto d'assegni, ne aveva addebitato l'importo sul conto corrente. Nella resistenza della banca convenuta, il tribunale rigettò la domanda attrice. Il tribunale osservò che il correntista era decaduto da ogni reclamo, avendo contestato solo il 3 marzo 1999 l'addebito del 17 giugno 1998; e che a norma dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto la banca aveva il diritto di ottenere il rimborso della somma accreditata, a fronte della contestazione della regolarità del titolo o dell'autenticità di qualsiasi girata.

Con sentenza in data 13 giugno 2002, la corte

d'appello di Genova, accogliendo il gravame del correntista, condannò il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure s.p.a. a pagare all'appellante, per il titolo di cui all'atto introduttivo, la somma di £ 8.964.012, con gli interessi legali dal 17 giugno 1998 al saldo, e compensò tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, attesa la peculiarità della fattispecie.

Secondo la corte, la comunicazione relativa allo storno non era equiparabile ad un estratto conto, soggetto a contestazione entro un termine di decadenza, e in ogni caso la decadenza non pregiudicava la contestazione sulla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori. L'art. 11 del contratto, applicato in primo grado, faceva riferimento al fatto che le banche d'altri paesi esigono dai cedenti d'assegni la garanzia del rimborso nel caso di contestazione della regolarità del titolo o l'autenticità delle girate, ma nella fattispecie non risultava che prima dello storno la banca avesse svolto attività valevole a consentire al correntista il regresso verso il girante, né risultava formalmente accertata la falsità della firma dell'emittente tedesco, né infine era dimostrata la fonte dell'obbligo della banca di rimborsare la somma su semplice richiesta della trattaria tedesca, né se la Germania fosse tra i paesi ai quali faceva genericamente riferimento



l'art. 11 delle condizioni di contratto.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre il signor Agostino Ghio con atto notificato il 21 febbraio 2003, per tre motivi, illustrati anche con memoria.

La banca intimata non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunciano la violazione dell'art. 92 c.p.c. e la carenza di motivazione, dell'impugnata sentenza. La formula adoperata dalla corte territoriale, nella sua genericità, non varrebbe a soddisfare il dovere di motivazione del giudice, che non è escluso dalla discrezionalità del potere di compensare le spese anche in caso di vittoria totale di una parte (si richiama Cass. 5 maggio 1999 n. 4455).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 111 Costituzione, che contiene la regola per la quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Poiché la decisione sulle spese accede a quella sulla domanda introdotta in giudizio, nel caso di soccombenza totale il giudice, che disponga la compensazione delle spese discostandosi dalla regola dell'art. 91 c.p.c., deve spiegarne specificamente le ragioni.



Con il terzo motivo del ricorso si prospetta una questione d'illegittimità dell'art. 92 cpv., come interpretato dalla giurisprudenza in contrasto con le osservazioni svolte nei motivi precedenti, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost. La giurisprudenza criticata incrina la portata del diritto all'inviolabilità della difesa tecnica in ogni stato e grado del processo, in particolare per i non abbienti, che, in una vicenda come quella di causa, non potendo avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, sarebbero posti nell'alternativa di far valere un proprio diritto a proprie spese, o non agire in giudizio per ragioni di convenienza economica e non di giustizia.

I tre motivi di ricorso, tutti diretti contro il capo dell'impugnata sentenza con il quale la corte territoriale, riformando la sentenza di primo grado in accoglimento dell'appello dell'odierno ricorrente, ha dichiarato compensate le spese del doppio grado di giudizio, debbono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.

La corte territoriale ha motivato la sua decisione con l'argomento che "appaiono sussistere giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare, fra le parti, le spese dei due gradi di giudizio". Nella specie, pertanto, non è in discussione il princi-

pio per il quale l'uso, da parte del giudice, del potere di compensare le spese per giusti motivi, secondo quanto previsto dall'art. 92 cpv. c.c., deve essere motivato, avendo la corte d'appello dichiarato di ravvivare i giusti motivi in questione nella peculiarità della fattispecie. E' conseguentemente carente di rilevanza, nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., nell'interpretazione che escludesse il dovere di motivare l'uso del potere discrezionale da quella disposizione sancito.

Il ricorrente censura, tuttavia, la genericità della motivazione, a suo giudizio equivalente ad una motivazione mancante. Ciò contraddice la prevalente giurisprudenza di questa corte, per la quale le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione specifica, quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede (Cass. 15 marzo 2006 n. 5783; conf. 2 agosto 2002 n. 11597; 31 luglio 2006 n. 17457). Vero è che l'art. 2, comma primo lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n.263 ha sostituito il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., il quale nel testo novellato ora dispone che "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giu-



sti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"; e che, con riguardo a questa formulazione della norma, la giurisprudenza citata non sarebbe più utilizzabile. Ma quella norma non ha portata retroattiva, perché il suo quarto comma prevede espressamente - per quel che qui rileva - che la disposizione del comma 1 entra in vigore il 1 gennaio 2006, e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data d'entrata in vigore.

Ciò premesso, si deve considerare che, dalla motivazione della sentenza considerata nella sua interezza, risulta che la corte territoriale ha ravvisato l'esistenza di giusti motivi per compensare le spese in una fattispecie nella quale aveva affermato l'obbligo della banca, alla quale il cliente aveva conferito il mandato all'incasso, di pagare un assegno presentato dal cliente, nonostante questo fosse risultato rubato, e per questa ragione la banca trattaria estera avesse rifiutato di pagarlo; e ciò, perché (ai fini che qui rilevano, in ordine alla banca intermediaria del pagamento dovuto da altri) non poteva trovare applicazione una clausola contrattuale, che pur prevedeva esplicitamente il diritto della banca di ottenere il rimborso della somma accreditata, a fronte della contestazione della



regolarità del titolo o dell'autenticità di qualsiasi girata da parte di banche estere. Che tale fattispecie potesse offrire alla banca debitrice delle ragioni per resistere, apprezzabili ai fini della compensazione delle spese, sebbene nella concreta fattispecie giuridicamente infondati, costituisce l'oggetto di una valutazione di merito, e si traduce in un giudizio immune da censure di legittimità. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

In mancanza di difese svolte dall'intimata, non c'è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P. q. m.

La Corte rigetta il ricorso.


Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 24 gennaio 2006.

Il Consigliere estensore


Aldo Ceccherini

Il Presidente

Rosario De Musis



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

1 MAR. 2007

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

